



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Relativamente alle proposte concernenti le materie di cui ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 13 maggio 2012, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2012**

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998)

(approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. il 2 aprile 2012)

## Olidata – Relazione illustrativa

Signori Soci,

la presente Relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. (la “Società”), con riferimento ai punti 3 e 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria della Società convocata presso la sede legale in Pievesestina di Cesena, Via Fossalta n. 3055, per il giorno 13 maggio 2012 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2012, stessi luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011:**

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione;

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

**2. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.**

**3. Nomina di un Amministratore ai sensi di legge e dell’art. 11 dello Statuto sociale:**

3.1. Nomina di un Amministratore;

3.2. Determinazione del relativo compenso.

**4. Nomina del Collegio Sindacale:**

4.1. Nomina del Collegio Sindacale;

4.2. Determinazione del relativo compenso.

\*\*\* \* \*\*\*

**3. Nomina di un Amministratore ai sensi di legge e dell’art. 11 dello Statuto sociale:**

Dopo il rinnovo delle cariche sociali avvenuto a seguito della deliberazione dell’Assemblea Ordinaria tenutasi il 18 giugno 2010, che aveva determinato in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con scadenza all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, si sono succeduti i seguenti eventi, che hanno portato il Consiglio di Amministrazione a essere attualmente composto di tre membri:

- a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Antonio Masenza, avvenute in data 22 dicembre 2010, l’Assemblea del 28 aprile 2011 ha provveduto a ridurre da cinque a quattro il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e alla conferma del Sig. Marco Sangiorgi nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come aveva già deliberato il Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2010;
- in data 4 luglio 2011, l’Amministratore (non esecutivo), Sig. Gianluca Degliesposti, ha rassegnato, per motivi personali, le proprie dimissioni; il Consiglio di Amministrazione di Olidata convocato in pari data ha deliberato di nominare, per cooptazione, un nuovo Amministratore (non esecutivo) nella persona del Sig. Massimo D’Angelo (il Sig. Massimo D’Angelo rivestiva alla data di nomina l’incarico di *VP Tablet PC*, Acer EMEA nonché di *PDG*, Acer France);
- il Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2011 ha preso atto e accettato le dimissioni, per motivi personali, dell’Amministratore (non esecutivo), Sig. Massimo D’Angelo;

- il Consiglio di Amministrazione, dunque, non ha proceduto alla cooptazione immediata di alcun membro in sostituzione preferendo, vista l'imminenza della prossima convocazione dell'Assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio 2011, rimettere all'Assemblea dei Soci medesima la competenza su tale deliberazione.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Amministratore, che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2012 (3.1), nonché alla determinazione del relativo compenso (3.2). Tali due punti saranno posti in votazione separatamente al fine di consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

### **(3.1) Nomina di un Amministratore**

Anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto sociale, l'Amministratore deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 ("D.M. 162/2000"). Si rammenta che ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D. Lgs 58/1998 ("TUF"), almeno un Amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti ("Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Avendo la Società aderito al Codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di autodisciplina"), il Consiglio di Amministrazione auspica che l'Amministratore sia scelto tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri ivi previsti.

Con riferimento alle modalità di elezione si precisa che, come riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 3 aprile 2012, la nomina di un Amministratore deve avvenire ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dai Soci.

L'Assemblea sarà chiamata a votare le liste che saranno state regolarmente depositate presso la sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata [olidata@legalmail.it](mailto:olidata@legalmail.it), almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in prima convocazione, ossia entro il 18 aprile 2012.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente a altri Soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno al 4,5% del capitale sociale, nel rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti ex 147-ter, con le maggioranze di legge previste. La titolarità del numero delle azioni necessario per la presentazione delle liste da parte dei Soci è attestata entro il 22 aprile 2012 mediante comunicazione rilasciata, su richiesta di ciascun Socio, da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile e comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio che richiede la comunicazione nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

A norma dell'art. 11, comma 3 dello Statuto sociale:

## Olidata – Relazione illustrativa

*“Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette”.*

Le liste contengono, inoltre, in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come Amministratore Indipendente ex art. 147-ter e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione delle identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano a un patto parasociale avente a oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Infine, a norma dell'art. 11, comma 3 dello Statuto sociale:

*“Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi “Lista di Maggioranza”), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi “Lista di Minoranza”), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un “Amministratore Indipendente ex art. 147-ter”, risulterà eletto, anziché il capolista della “Lista di Minoranza”, il primo “Amministratore Indipendente ex art. 147-ter” indicato nella “Lista di Minoranza”.*

*Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.*

*In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.*

*Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.*

*In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di*

*legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter" pari al numero minimo stabilito dalla legge."*

Stante quanto sopra illustrato, l'Assemblea è invitata a provvedere alla nomina di un Amministratore, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 (scadente con gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione).

### **(3.2) Determinazione del relativo compenso**

L'Assemblea Ordinaria è chiamata a determinare il compenso da corrispondere all'Amministratore. Ai sensi dell'art. 2389 del codice civile e dell'art. 16 dello Statuto sociale, la retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Si fa presente che i compensi degli Amministratori attualmente in carica sono pari a Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero) annui, oltre a trattamento di quiescenza rivalutazione e oneri sociali per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero) annui, oltre a trattamento di quiescenza rivalutazione e oneri sociali per ognuno degli altri due Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e invita a deliberare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

## **4. Nomina del Collegio Sindacale**

In base a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria della Società in data 29 aprile 2009 con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 viene a scadere il mandato conferito al Collegio Sindacale della Società. Si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014 (4.1), nonché alla determinazione del relativo compenso (4.2). Tali due punti saranno posti in votazione separatamente al fine di consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

### **(4.1) Nomina del Collegio sindacale**

Anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto sociale, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, per cui non solo non devono trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 148, comma 3 del TUF, ma devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal D.M. 162/2000. Avendo la Società aderito al Codice di autodisciplina il Consiglio di Amministrazione auspica che i Sindaci siano scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri ivi previsti.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità si evidenzia che l'art. 1 del D.M. 162/2000 stabilisce, in particolare, che le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

## Olidata – Relazione illustrativa

almeno uno dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei Sindaci supplenti. I Sindaci che non sono in possesso dei predetti requisiti devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

L'art. 1 del D.M. 162/2000 stabilisce, inoltre, che ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b), e c), gli statuti devono specificare "le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa". A quest'ultimo riguardo l'art. 17 del vigente Statuto sociale dispone che le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 dello Statuto sociale.

L'art. 17 dello Statuto stabilisce poi che trovano applicazione nei confronti dei membri del Collegio Sindacale della Società i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con Regolamento dalla Consob, per cui trovano applicazione le disposizioni previste dagli art. 144-duodecies e seguenti del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni ("Regolamento Emittenti").

Con riferimento alle modalità di elezione del Collegio Sindacale si precisa che, come riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 3 aprile 2012, la nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti deve avvenire ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, sulla base di liste presentate dai Soci. Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2 del TUF e relative norme regolamentari, nonché della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'Assemblea sarà chiamata a votare le liste che saranno state regolarmente depositate presso la sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata [olidata@legalmail.it](mailto:olidata@legalmail.it), almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in prima convocazione, ossia entro il 18 aprile 2012.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente a altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno al 4,5% del capitale sociale. La titolarità del numero delle azioni necessario per la presentazione della lista da parte dei Soci è attestata entro il 22 aprile 2012 mediante comunicazione rilasciata, su richiesta di ciascun Socio, da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile e comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio che richiede la comunicazione nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

## Olidata – Relazione illustrativa

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati, che debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) dichiarazioni dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Si evidenzia che nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 la Consob ha espressamente raccomandato che i Soci che presentino una "lista di minoranza" forniscano nella dichiarazione di cui al punto ii) che precede le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i Soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della medesima Comunicazione n. DEM/9017893. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2 del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano a un patto parasociale avente a oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"),

## **Olidata – Relazione illustrativa**

e un Sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa.

In mancanza di presentazione di liste, il Collegio Sindacale sarà nominato con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Stante quanto sopra illustrato, l'Assemblea è invitata a provvedere alla nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, ciascun legittimato al voto può esprimersi solo su una delle liste presentate.

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi tre esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

Si precisa che la presidenza del Collegio Sindacale spetta:

- nel caso di presentazione di più liste, al Sindaco effettivo (“Sindaco di minoranza”) tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (“Lista di Minoranza”);
- nel caso di presentazione di una sola lista al primo candidato a Sindaco effettivo, della stessa lista sempre che questa abbia ottenuto la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti;
- nel caso di mancata presentazione di liste, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

### **(4.2) Determinazione del relativo compenso**

L'Assemblea Ordinaria è chiamata a determinare il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale. Ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 17 dello Statuto Sociale, la retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Si fa presente che il compenso complessivo corrisposto al Collegio Sindacale nell'esercizio 2011 è stato pari a Euro 77.291,45 (settantasettemiladuecentonovantuno virgola quarantacinque).

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e invita a deliberare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Pievesestina di Cesena, 2 aprile 2012

**per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Ing. Marco Sangiorgi**